



Abteilung 4
Personal
Dienststelle für Arbeitsschutz

Ripartizione 4
Personale
Servizio di prevenzione e protezione

Prot. Nr.
Bozen / Bolzano, 6.6.2001

D.Lgs. 359/99 – Adeguamento delle attrezzature di lavoro mobili semoventi e non semoventi e dei carrelli elevatori.

Il D.Lgs. 359/99 prevede che **attrezzature di lavoro mobili semoventi e non semoventi e carrelli elevatori con a bordo dei lavoratori**, messi a disposizione dei lavoratori prima del 5/12/1998, vengano adeguati ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato XV entro il **30 giugno 2001**.

Il decreto legislativo (art. 3 comma 8-quater) precisa che, le modifiche effettuate sulle attrezzature di lavoro in oggetto, a seguito delle disposizioni dell'art. 8-bis e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza, a meno che non comportino modifiche delle modalità d'utilizzo e delle prestazioni, non sono considerate "immissione sul mercato". Non è pertanto necessaria l'attestazione di conformità, in quanto tali modifiche non vengono considerate come "modifiche costruttive".

È comunque opportuno che l'installatore rilasci una dichiarazione attestante l'avvenuta applicazione delle protezioni in conformità all'allegato XV del D.Lgs. 359/99, indicando che queste modifiche non comportano l'immissione sul mercato di cui all'art.1 comma 3, del D.P.R. 459/96 (Direttiva Macchine).

Il coordinatore del Servizio Prevenzione e Protezione
Werner Hofer